DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1985

che modifica la direttiva 83/181/CEE che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

(85/346/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 83/181/CEE (4) ha stabilito il quantitativo minimo di carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli commerciali che può essere ammesso in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'entrata ;

considerando che allo scopo di agevolare il passaggio alle frontiere interne della Comunità, occorre, in un primo tempo, aumentare questo quantitativo per gli autoveicoli che effettuano tragitti tra stati membri e che sono atti e destinati ai trasporti di persone ; che in un secondo tempo occorre che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, l'aumento di detto quantitativo applicabile agli autoveicoli che effettuano tragitti tra stati membri e che sono atti e destinati ai trasporti di merci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 83/181/CEE è modificata come segue :

1) il testo dell'articolo 83 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 83*

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali gli stati membri possono limitare l'esenzione :

a) per gli autoveicoli provenienti da un paese terzo, a 200 litri per autoveicolo e per viaggio ;

b) per gli autoveicoli provenienti da un altro stato membro :

— a 200 litri per veicolo e per viaggio nel caso di autoveicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di merci,

— a 600 litri per veicolo e per viaggio nel caso di autoveicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente.

Il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, deciderà, su proposta della Commissione, anteriormente al 1° luglio 1986, l'aumento del quantitativo di carburante ammesso in franchigia, contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli di cui al primo comma, lettera b), primo trattino. » ;

2) il testo dell'articolo 84, lettera a), è sostituito dal testo seguente :

« a) per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi e a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d'aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona ; ».

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. C 95 del 6. 4. 1984, pag. 3.
(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 15.
(3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.